

Articolo 1

Oggetto e norme di riferimento

1. Oggetto del presente regolamento è la disciplina del trattamento di dati personali acquisiti mediante gli impianti di videosorveglianza attivati nel territorio del Comune e collegati al Comando della Polizia Locale ed alle sale operative delle Forze di Polizia eventualmente connesse nel rispetto delle norme di cui all'art. 3.
2. Esso determina le modalità di gestione del sistema basandosi e rinviando specificamente a:
Decreto Legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, nella Legge 23 aprile 2009, n. 38;
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, UE 2016/679, aggiornato con le rettifiche pubblicate sulla G.U.U.E. 127 del 23/5/2018;
Direttiva UE 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali;
art. 4 della Legge n. 300/1970;
d.Lgs n.196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali;
d.L. n.14/2017 conv. Legge n. 48/2017;
d.P.R. n.15/2018;
Provvedimento in materia di videosorveglianza 08/04/2010.
Linee Guida EDPB n. 3/2019.

Articolo 2

Principi generali

1. Il presente regolamento disciplina in particolare:
 - a) gli impianti di videosorveglianza fissi e/o mobili, anche destinati alla lettura di targhe veicolari mediante appositi sistemi di proprietà o comunque gestiti dal Comune;
 - b) le caratteristiche e le modalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
 - c) gli adempimenti, le misure di garanzia e tutela per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di cui alle precedenti lettere;
 - d) l'impiego degli impianti di fotosorveglianza (cd fototrappole) o videosorveglianza mobili, posizionabili in aree del territorio comunale, individuate dal Comando della Polizia Locale, oppure montati su veicoli di servizio, su areomobili APR (droni), ovvero anche indossati dagli stessi operatori ed utilizzati per le finalità istituzionali e/o per la sicurezza degli operatori stessi.
2. I sistema di videosorveglianza integrati con apparecchiature di rilevazione della targa dei veicoli in transito sono soggetti alle norme del presente regolamento in quanto consentono l'acquisizione dei fotogrammi e la registrazione dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe dei veicoli.
3. L'utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della Strada, in considerazione della peculiarità dei fini istituzionali perseguiti, non è assoggettato alla disciplina di cui al presente Regolamento, ma alle disposizioni dettate dal Garante per la protezione dei dati personali nel Provvedimento dell'otto aprile 2010, al paragrafo 5.3.

Articolo 3

Coordinamento per l'accesso diretto al sistema da parte di Forze di Polizia

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, tratti dagli impianti di videosorveglianza gestiti dal Comune, tramite il Comando di Polizia Locale, ancorché vi abbiano

accesso Forze di Polizia dello Stato, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. La responsabilità sulle modalità di trattamento dei dati estrapolati dall'accesso diretto o mediato da parte delle Forze di Polizia dello Stato, o di altro organismo avente titolo, dagli impianti comunali ricadono unicamente sui responsabili degli organismi accedenti agli impianti stessi.

2. Il sistema informativo è configurato per ridurre al minimo l'utilizzo dei dati personali e identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

3. L'accesso al sistema di videosorveglianza integrata con le Forze di Polizia dello Stato implica, per la fattiva condivisione delle immagini, la sottoscrizione di un Patto Locale per la Sicurezza. Successivamente alla sottoscrizione, gli accessi da parte delle medesime Forze di Polizia dovrà avvenire per via diretta ed esclusiva nell'ambito dell'organizzazione interna di ciascuna delle Forze di Polizia sottoscrittrice del Patto.

4. Ogni attività svolta sui dati del sistema determina l'esclusiva responsabilità in capo al soggetto che vi accede. L'eventuale violazione dei dati che dovesse verificarsi dovrà essere comunicata senza ritardo da parte del responsabile della struttura della Forza di Polizia accedente al sistema, al Comandante della Polizia Locale per l'attivazione delle procedure inerenti la riduzione del danno, nonché per la comunicazione, ove necessari, al Garante per la protezione dei dati personali.

5. L'accesso al sistema di videosorveglianza può avvenire solo a seguito dell'adozione di misure in grado di individuare, mediante username e password personali, ovvero sistemi analoghi, il soggetto incaricato ad accedere.

Articolo 4

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per "banca di dati", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;

b) per il "trattamento", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;

c) per "dato personale", si intende, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili, anche direttamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;

d) per "Titolare", l'ente Comune di Benna, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati personali;

e) per "Responsabile", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;

f) per "Incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile debitamente formate;

g) per "Interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;

- h) per “comunicazione”, l’attività di portare a conoscenza dei dati personali ad uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j) per “diffusione”, l’attività atta a portare a conoscenza generalizzata i dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- k) per “dato anonimo”, il dato che in origine, a seguito della modalità di acquisizione o a seguito del trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- m) per “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Articolo 5

Finalità istituzionali dell’impianto di videosorveglianza

1. Il trattamento dei dati personali tratti dagli impianti di cui al presente regolamento è effettuato per le seguenti finalità istituzionali:
 - a) protezione e incolumità delle persone; compresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, all’ordine e sicurezza pubblica, alla prevenzione, accertamento e repressione dei reati, alla razionalizzazione e miglioramento dei servizi volti ad accrescere la sicurezza dei cittadini;
 - b) prevenzione degli atti di vandalismo o danneggiamento agli immobili ed in particolare al patrimonio pubblico;
 - c) prevenzione e contenimento del disturbo alla quiete pubblica;
 - d) identificazione di ingorghi stradali e monitoraggio dei flussi viabilistici;
 - e) rilevazione di violazioni in materia ambientale;
 - f) acquisizione di fonti di prova per l’accertamento e la repressione di illeciti penali;
 - g) acquisizione di fonti prova per l’accertamento e la repressione di violazioni amministrative, ai sensi dell’art. 13, L. 689/1981;
 - h) accertamento e repressione di violazioni alle norme del codice della strada, nei casi e con le modalità dal medesimo consentiti;
 - j) acquisizione degli elementi utili alla ricostruzione di sinistri stradali;
 - m) acquisizione degli elementi utili alla formazione di prove per la costituzione in causa in sede civile;
 - n) protezione dell’incolumità del personale di polizia.

Articolo 6

Titolare del trattamento

1. Il Titolare del trattamento è il Comune di Benna, nella persona del Sindaco pro-tempore.
2. Il Titolare del trattamento:
 - a) definisce le linee organizzative per l’applicazione del presente Regolamento e adotta le misure necessarie affinché il trattamento avvenga nel rispetto delle norme di cui alla Direttiva UE 2016/680;
 - b) effettua le notificazioni al Garante per la protezione dei dati personali, ove necessario;
 - c) nomina i Responsabili della gestione tecnica degli impianti ed i Responsabili esterni della vigilanza sui procedimenti adottati;
 - d) vigila sull’osservanza del presente Regolamento;
 - e) sottoscrive i Patti per la sicurezza locale.

Articolo 7

Responsabile e Incaricati

1. Il Comandante della Polizia Locale è designato quale Responsabile del trattamento dei dati rilevati. Al Comandante è consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni, per il caso di sua prolungata assenza, secondo l'ordinamento gerarchico di cui al Regolamento del Servizio di Polizia Locale. Della delega deve essere informato il Sindaco.
2. Il Responsabile custodisce i supporti informatici contenenti i dati eventualmente estrapolati per le finalità di cui al presente Regolamento. Custodisce altresì le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.
3. Individua il personale adeguatamente formato, al quale conferire la qualità di Incaricato al trattamento dei dati con atto scritto, nel quale viene ricordato l'obbligo legale di riservatezza derivante dalla funzione svolta, e le particolari mansioni attribuite, quali:
 - visione dei dati
 - scarico dei dati, su autorizzazione del Comandante
 - archiviazione dei dati
 - comunicazione dei dati
4. Alla cancellazione ed alla diffusione dei dati può provvedere il solo Comandante.
5. Gli Incaricati al trattamento devono trattare i dati ai quali hanno accesso attenendosi alle istruzioni impartite dal Responsabile.
6. Gli incaricati appartenenti alle Forze di Polizia eventualmente condividenti l'accesso al sistema, sono individuati dal Responsabile della struttura ed i nominativi comunicati al Comandante della Polizia Locale, così come il Comandante dovrà essere informato della revoca dell'incarico.
8. Ai fini del presente articolo, il nominativo del Responsabile della struttura della Forza di Polizia condividente l'accesso al sistema di videosorveglianza del Comune di Benna, viene comunicato al Sindaco, titolare del trattamento, il quale lo conferma con atto scritto, quale "Responsabile Esterno per il trattamento dei dati personali".

Articolo 8

Modalità di raccolta dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a. trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b. raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 5;
 - c. raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità;
 - d. conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 6.
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, sia fisse che mobili, installate in corrispondenza di strade, intersezioni, piazze, parchi e immobili pubblici, secondo le necessità di controllo.
3. Le telecamere di cui al precedente comma 2) consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, ovvero in bianco/nero, anche mediante tecnologia a raggi infrarossi.
4. I segnali video delle unità di ripresa sono raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo, situata presso il Comune di Benna, ove vengono registrate le immagini su server dedicato, accessibile solo al personale autorizzato.
5. Il termine di conservazione dei dati registrati è normalmente di sette giorni successivi alla data di acquisizione, fatti salvi periodi di conservazione ulteriori di dati salvati su supporti informatici, conservati presso il Comando, dovuti ad attività di accertamento di polizia in corso ovvero di potenziali fonti di prova.

7. I sistemi sono configurati in modo da attivare l'integrale cancellazione automatica dei dati trascorso il periodo limite, anche mediante sovra-scrittura, con modalità tale da rendere inutilizzabili i dati cancellati.

Articolo 9 Informazione

1. Il Comune si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente nelle strade e nelle aree interessate dalle riprese delle telecamere fisse. Il supporto informativo è collocato nelle vicinanze degli impianti, ma non necessariamente a contatto con gli impianti stessi.
2. Il Comune di Benna, si obbliga inoltre alla pubblicazione sul sito internet istituzionale di informazioni riguardanti la presenza degli impianti sul territorio, la loro finalità e le modalità di trattamento dei dati, evitando, per ragioni di sicurezza e tutela, i dettagli sulla loro puntuale ubicazione.

Articolo 10 Diritti degli interessati

1. L'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha facoltà di esercitare i diritti in tema di accesso ed informazione circa i propri dati personali, rettifica, limitazione e oblio, quando ciò non si ponga in contrasto con le motivazioni del trattamento del dato medesimo.
Al fine di esercitare tali facoltà può essere richiesto all'istante, il pagamento delle spese sostenute per l'estrazione e/o il trasferimento dei dati limitati al soggetto medesimo.
2. Gli interessati che abbiano necessità di acquisire elementi utili nell'ambito di procedimenti civili nei quali siano parte, possono prendere visione o ottenere copia di dati mediante istanza di accesso agli atti inoltrata dal procuratore (avvocato, assicuratore ecc.) da essi nominato.

Articolo 11 Sicurezza dei dati

1. Le sale presso il Comune di Benna, ove sono trattati e conservati i dati, non sono accessibili al pubblico.
2. Agli impianti possono accedere unicamente:
 - a. il Sindaco, in qualità di Titolare del trattamento;
 - b. il Comandante, in qualità di Responsabile del trattamento;
 - c. il personale in servizio della Polizia Locale, debitamente formato e incaricato per iscritto dal Comandante;
 - d. il personale tecnico esterno dell'azienda che interviene in caso di manutenzione del sistema;
3. I dati raccolti sono protetti con misure di sicurezza, al fine di ridurre al minimo i rischi di: distruzione, di perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
4. Le misure minime di sicurezza rispettano i seguenti principi:
 - a. in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori vengono configurati diversi livelli di visibilità, trattamento o estrapolazione.

5. Gli incaricati al trattamento dei dati, designati dal Comandante, devono essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di accedere al livello loro consentito ed il sistema deve tenere traccia degli accessi.
6. Le operazioni di cancellazione forzata ovvero di duplicazione di dati dal server, possono essere effettuate solo dal Responsabile ovvero da incaricato autorizzato dal medesimo.
7. Il personale tecnico addetto alla manutenzione, riparazione o rinnovo degli impianti di registrazione e trattamento, può accedere alle immagini solo in caso di assoluta necessità. Ad esso è impedito il trattamento e l'extrapolazione dei dati. Qualora dette operazioni si rendano necessarie per risolvere l'intervento tecnico, dovranno avvenire alla presenza del Responsabile o di un incaricato.
8. L'intera rete di acquisizione e trattamento immagini è dotata di sistemi impedenti o limitanti l'accesso dall'esterno al meglio della tecnologia disponibile.
9. La trasmissione tramite rete di immagini riprese dagli apparati di videosorveglianza è effettuata applicando tecniche crittografiche che ne garantiscano la sicurezza.

Articolo 12

Videosorveglianza veicolare, mobile, personale

1. I veicoli della Polizia Locale sono equipaggiati con sistemi di videoregistrazione (dash-cam), attivati dal personale di polizia in servizio per le finalità di cui all'articolo 5. L'utilizzo di detti sistemi deve avvenire per l'intera durata del servizio, fermo restando che le eventuali immagini acquisite ed incidentalmente riguardanti il lavoro del personale non possono essere utilizzate per finalità diverse da quelle indicate dall'articolo 5 nonché dall'art. 4 della L. 300/1970.
2. I dati registrati potranno essere scaricati esclusivamente per le finalità di cui al presente regolamento, avuto riguardo all'art.13 della Legge n.689/1981 e degli artt. 189, 234 e 354 del Codice di Procedura Penale. Dell'avvenuto scarico dovrà essere redatto verbale. I dati non scaricati verranno cancellati mediante sovra scrittura.
3. Il personale della Polizia Locale è dotato, con fornitura personale o di reparto, di sistemi mobili di videoripresa (body-cam). L'uso di detti sistemi è regolato da apposito ordine di servizio del Comandante che ne prevede l'utilizzo secondo i principi e le finalità di cui al presente Regolamento, ed in particolare:
 - a. per poter svolgere in condizioni di maggiore tutela il proprio operato anche al fine di assumere elementi di prova di reati perpetrati o che il personale supponga stiano per verificarsi in sua presenza;
 - b. per poter acquisire elementi utili ai fini della ricostruzione di eventi che possano costituire violazioni amministrative, ai sensi dell'art.13 della Legge 24 novembre 1981 n.689.
4. I dati registrati dalle body-cam possono essere scaricati esclusivamente per le finalità di cui al presente regolamento, avuto riguardo all'art.13 della Legge n.689/1981 e degli artt. 189, 234 e 354 del Codice di Procedura Penale. Dell'avvenuto scarico dovrà essere redatto verbale. I dati non scaricati verranno cancellati mediante sovra scrittura.
5. Le stesse procedure dettagliate nei commi che precedono, sono adottate per l'utilizzo di telecamere mobili o sistemi di ripresa foto trappola e simili.

Articolo 13

Norme abrogate

1. Il Regolamento Comunale sulla video sorveglianza, adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 29/11/2011, è abrogato.